

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

C.H.I.CO. CLUSTER OF HEALTH INNOVATION AND COMMUNITY, con sede nel comune di Roma, provincia RM, via di Castel Romano n. 100, 00128, C.F. 91132100594 (di seguito denominato anche Partner);

e

UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007, in persona di Fabrizio Tartaglia nato a Roma il 16 10 1965 Dirigente e di Gualtiero Milana nato a Roma il 11 03 1962 Quadro 4 liv., di seguito denominata "Banca" o "operatore di microcredito",

## PREMESSO CHE

UniCredit Social Impact Banking è un'iniziativa del Gruppo UniCredit che vuole contribuire a uno sviluppo più equo e inclusivo della società, attraverso un percorso di sostegno finanziario e accompagnamento verso l'autonomia per categorie con difficoltà di accesso al credito, ma che risultano meritevoli secondo parametri di innovazione, replicabilità, scalabilità su progetti imprenditoriali, che puntano alla generazione di opportunità di nuova occupazione.

- UniCredit S.p.A. è soggetto abilitato allo svolgimento della attività di microcredito ed in quanto tale operatore di microcredito;
- ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.10.2014, n. 176 – recante la *"Disciplina del microcredito, in attuazione dell'art. 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"* – l'operatore di microcredito deve prestare servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati tra quelli indicati all'art. 3, comma 1 e all'art. 5, comma 5 del decreto ministeriale richiamato;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 5, comma 5, del D.M. 176/2014 l'operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a soggetti specializzati nella prestazione di tale attività;
- ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale citato, l'operatore di microcredito può avvalersi per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento dei soggetti indicati all'art. 3, comma 2;

- è intenzione della Banca avvalersi del Partner, in forma non esclusiva, sia per la prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio meglio in appresso descritti sia ai fini della promozione dei contratti di finanziamento relativi al microcredito;
- il Partner si è dichiarato competente e capace a prestare i servizi richiesti, obbligandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi evento atto ad incidere sulla capacità dello stesso di svolgere le Funzioni affidate in maniera efficace ed in conformità con la normativa vigente e si è altresì dichiarato disposto e interessato a svolgere tali attività;
- il Partner si obbliga a rispettare le norme sulla protezione dei dati personali;
- la delibera e l'erogazione del finanziamento sono rimesse all'insindacabile e discrezionale giudizio dell'operatore di microcredito;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

il Partner e la Banca convengono di sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione, nei termini di cui in appresso

#### Art. 1

#### **PRESTAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO**

1.1 La Banca, ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 5, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.10.2014, n. 176, affida al Partner l'esecuzione dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio in fase di istruttoria e/o durante il periodo di rimborso:

- a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto, finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- b) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- c) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- d) supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

1.2 Per ciò che attiene alle modalità di svolgimento del servizio si pattuisce espressamente quanto in appresso.

L'Originator della pratica è il Partner cui il cliente si rivolgerà.

L'apertura della posizione presso il Partner sarà accompagnata da una presa di contatto con il cliente. Il Partner valuterà nel colloquio iniziale le caratteristiche del progetto imprenditoriale e la sua sostenibilità di massima. In caso di valutazione positiva il Partner supporterà il cliente nella definizione della strategia imprenditoriale e nella compilazione del business case e del materiale necessario da presentare all'operatore microcredito.

Per ogni posizione il Partner predisporrà una relazione iniziale che verrà fornita al cliente affinché lo stesso possa poi esibirla e consegnarla all'operatore di microcredito. In detta relazione il Partner attesterà:

- 1) di conoscere il cliente;
- 2) di averlo giudicato affidabile;
- 3) di avere valutato positivamente il progetto imprenditoriale che lo stesso intende avviare con illustrazione delle sue caratteristiche principali;
- 4) la sostenibilità economica/finanziaria del progetto imprenditoriale;
- 5) il servizio ausiliare reso ai sensi del primo comma del presente articolo.

Annualmente il Partner stilerà un rendiconto complessivo in ordine alle attività svolte, all'andamento delle stesse che sarà acquisito dall'operatore di microcredito. Il rendiconto servirà all'operatore per produrre un documento annuale che analizzerà l'adeguatezza dello svolgimento delle attività affidate, evidenziandone eventualmente le carenze e proponendo azioni correttive – migliorative.

Il Partner dichiara altresì di autorizzare eventuali verifiche e controlli, relativi all'espletamento dei servizi affidati, da parte dell'operatore del microcredito o ad Organi deputati al controllo sull'intermediario.

1.3 Il Partner dichiara – sotto la propria responsabilità - di possedere la competenza, la capacità e le eventuali autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare in modo professionale, adeguato ed affidabile le funzioni affidate.

1.4. Il Partner opererà nei confronti dei beneficiari dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio in nome proprio e con esclusione di ogni spendita del nome della Banca e si obbliga altresì a tenere indenne UniCredit da ogni e qualsivoglia conseguenza dannosa derivante da condotte dallo stesso poste in essere.

1.5. Il Partner ha altresì l'obbligo di dare riscontro tempestivo a qualsiasi richiesta di informazioni da parte della Banca.

## **Art. 2**

### **PROMOZIONE**

2.1. La Banca, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.10.2014, n. 176, affida al Partner, in via non esclusiva, l'attività di promozione dei contratti di finanziamento.

2.2. Il Partner in particolare si limita, in favore dei soggetti potenzialmente rientranti tra i beneficiari del microcredito aziendale:

- a) a fornire una informativa generale sul microcredito e sulle sue caratteristiche;
- b) a segnalare che UniCredit è un operatore di microcredito abilitato a concedere, ricorrendone i presupposti, finanziamenti della specie;

2.3. La segnalazione di UniCredit quale Operatore in microcredito da parte del Partner, per quanto ovvio, non vincola in alcun modo UniCredit a concedere finanziamenti al soggetto interessato essendo detta segnalazione esclusivamente finalizzata a creare un eventuale contatto tra la Banca ed il soggetto astrattamente rientrante nelle categorie contemplate dall'art. 111 TUB. Rientra pertanto nella piena autonomia negoziale e discrezionalità di UniCredit concedere o meno il finanziamento al termine della ordinaria attività istruttoria che verrà posta in essere.

### **Art. 3**

#### **OBBLIGHI DEL PARTNER**

3.1. Sono a carico del Partner:

- la cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto con pronto adeguamento ad ogni disposizione eventualmente impartita da UniCredit;
- la responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti e collaboratori nei confronti sia di UniCredit che dei terzi.

3.2. Il Partner dovrà eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nella piena e totale osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di gestione dei servizi affidati.

### **Art. 4**

#### **COMPENSO**

Le parti convengono che in relazione a quanto convenuto nel presente accordo non verrà corrisposto al Partner alcun compenso.

### **Art. 5**

#### **DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO – TACITO RINNOVO**

Il presente accordo ha validità sino al 31.12.2018.

La Banca si riserva in ogni momento la facoltà di recedere motivatamente dall'accordo mediante raccomandata a/r da inoltrare al Partner con un preavviso di almeno 10 giorni.

Il presente accordo si rinnoverà tacitamente sino al 31.12.2019 – e così di anno in anno - salvo disdetta di una delle parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e da inoltrare con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza originaria o alla data di scadenza prorogata.

### **Art. 6**

#### **MARCHI**

6.1. Per tutto il periodo di operatività del Contratto, la Banca potrà utilizzare il marchio del Partner unicamente per finalità correlate all'esecuzione del Contratto. Il Partner non potrà, per alcuna ragione e in alcun modo, utilizzare i marchi e gli altri segni distintivi della Banca, salvo specifico preventivo consenso scritto di quest'ultima, ad eccezione del marchio della Banca che potrà essere inserito nella sezione dedicata ai Partner per il solo periodo di durata del Contratto e previa condivisione del suo utilizzo con la banca stessa. Resta inteso che l'utilizzo del marchio della Banca dovrà avvenire, da parte del Partner, unicamente secondo le modalità e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Banca medesima e limitatamente alle finalità di cui al presente Contratto. L'autorizzazione al predetto utilizzo non configura, in ogni caso, nei confronti del Partner alcuna licenza e/o cessione neppure parziale, in quanto lo stesso rimane di esclusiva proprietà della Banca e il relativo utilizzo, da parte del Partner, dovrà cessare immediatamente in caso di richiesta della Banca in tal senso.

6.2 Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione, recesso o perdita di efficacia dello stesso, per qualunque ragione e a qualunque titolo, l'uso dei marchi e/o, degli altri eventuali segni distintivi e di qualsiasi altro elemento elaborato effettuato in esecuzione del Contratto, nonché qualunque diritto di proprietà intellettuale e industriale dovrà in ogni caso immediatamente cessare.

#### **Art. 7**

#### **INADEMPIENZE – RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre ai casi espressamente previsti dal presente contratto, UniCredit si riserva la possibilità di risolverlo per inadempimento o ritardato adempimento di qualsiasi obbligazione assunta mediante esso quando tale inadempimento sia reiterato o di natura tale da rendere inaffidabile il servizio reso dal Partner.

Le seguenti situazioni costituiscono altresì motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- 1) comportamento del Partner che configuri un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e che possono arrecare danno agli utenti o anche indirettamente ad UniCredit. Costituisce altresì grave irregolarità anche la inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o che non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente contratto;
- 2) mancato adempimento delle eventuali istruzioni e direttive impartite da UniCredit per l'esecuzione del contratto;
- 3) violazione reiterata di: (i) disposizioni di legge, (ii) regolamenti; (iii) del presente contratto;
- 4) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto in ordine alla competenza, capacità ed alle eventuali autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare in modo professionale, adeguato ed affidabile le funzioni affidate o perdita di siffatte capacità o autorizzazioni;
- 5) riscontro di anomalie nella prestazione dei servizi e/o di violazione della normativa di vigilanza da parte del Partner.

Al ricorrere delle ipotesi sopra prospettate, la Banca contesterà l'inadempimento e comunicherà l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto a mezzo lettera raccomandata a/r che produrrà di diritto effetto dal momento della ricezione da parte del Partner.

#### **Art. 8**

#### **FORO COMPETENTE E LEGGE REGOLATRICE**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma

Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.

#### **Art. 9**

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/01**


Il Partner dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, improntando la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi di trasparenza, correttezza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

Il Partner dichiara inoltre di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da UniCredit S.p.A. pubblicato sul sito [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu) e si impegna a rispettare i principi in essi contenuti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti del Partner, UniCredit S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per il Partner di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne UniCredit S.p.A. da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.


Data  
Roma 14 maggio 2018

Firma Partner  
Il Presidente Prof. Fabio Miraglia

  
\_\_\_\_\_

Firma UniCredit S.p.A.

Fabrizio Tartaglia Gualtiero Milana



Approvazione specifica


Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile le seguenti clausole:

art. 5 – Durata del contratto – recesso – tacito rinnovo

art. 7 – Inadempienze – Risoluzione – Clausola risolutiva espressa


Art. 8 – Foro competente e legge regolatrice

Firma Partner  
Il Presidente Prof. Fabio Miraglia

  
\_\_\_\_\_

Firma UniCredit S.p.A.

Fabrizio Tartaglia Gualtiero Milana



Data  
Roma 14 maggio 2018